

N. 147-1/2024 R. PR. UNIT.




REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 147-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:



rappresentata e difesa dall’avv. Concetta Angela Casella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Catania, Piazza Trento 2;

^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi UNES Unione Nazionale per L’Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore della crisi dott. Andrea Agnello, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento; rilevato che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni della debitrice;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 332.395,31, così suddivisa:

#	Data stipula/ concessione prestito	Tipologia di debito	Contratto	Creditore	Impositore	Ammontare debito iniziale	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria	Privilegio	Ordine	Natura
1	19/09/2023	Interessi Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	Agenzia delle entrate-Riscossione	€ 2.319,89	€ 0	€ 2.319,89	Privilegiato Mobiliare	Crediti dello Stato per Imposta di Registro	17	Generale
2	19/09/2023	Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR.PR. OV.LE DI CATANIA - UFF. TERRITORIALE DI CATANIA	€ 36.951,44	€ 0	€ 36.951,44	Privilegiato Mobiliare	Crediti per IRPEF	27	Generale
3	19/09/2023	Aggio		Agenzia delle entrate-Riscossione	Agenzia delle entrate-Riscossione	€ 1.814,62	€ 0	€ 1.814,62	Chirografario			
4	13/10/2022	Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	REGIONE SICILIA - ASS. ECON. DIP. FIN. E CRED. SERV. 2 TASSE AUTO	€ 940,77	€ 0	€ 940,77	Privilegiato Mobiliare	Crediti per IRPEF	27	Generale
5	15/04/2022	Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	Reg. Sicilia - Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto	€ 7.494,10	€ 0	€ 7.494,10	Privilegiato Mobiliare	Crediti per IRPEF	27	Generale

#	Data stipula/ concessione prestito	Tipologia di debito	Contratto	Creditore	Impositore	Ammontare debito iniziale	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria	Privilegio	Ordine	Natura
6	15/10/2016	Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	Ente Pubblico	€ 35,20	€ 0	€ 35,20	Privilegiato Mobiliare	Crediti per IRPEF	27	Generale
7		Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	Polizia Urbana	€ 159,00	€ 0	€ 159,00	Privilegiato Mobiliare	Crediti per IRPEF	27	Generale
8	17/05/2012	Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	COMUNE DI CATANIA A - POLIZIA URBANA	€ 78,76	€ 0	€ 78,76	Privilegiato Mobiliare	Crediti per IRPEF	27	Generale
9	04/01/2024	Tributi		Comune di Catania	Comune di Catania	€ 977,00	€ 0	€ 977,00	Privilegiato Mobiliare	Crediti per IRPEF	27	Generale
10	24/05/2022	Cessione del quinto Chirografaria	811229	Fides - Gruppo Bancario Desio -	Fides - Gruppo Bancario Desio -	€ 34.440,00	€ 287,00	€ 28.700,00	Chirografario			
11	07/12/2022	Cessione del quinto Chirografaria	0013103053086210	Fiditalia s.p.a.	Fiditalia s.p.a.	€ 35.846,65	€ 431,55	€ 24.342,52	Chirografario			
12	07/12/2022	Carta di credito - tutte	0011135013648320	Fiditalia s.p.a.	Fiditalia s.p.a.	€ 2.034,67	€ 105,00	€ 3.349,37	Chirografario			
13	28/07/2020	prestito Delega Chirografaria	647090	IBL	IBL	€ 31.440,00	€ 262,00	€ 21.222,00	Chirografario			
14	28/05/2020	Mutuo Ipotecario immobiliare		INPS sede di Catania	INPS sede di Catania	€ 196.707,60	€ 546,41	€ 175.397,61	Privilegiato Immobiliare			
15	04/12/2023	Tributi		INPS sede di Catania	INPS sede di Catania	€ 3.322,07	€ 0	€ 3.322,07	Privilegiato Mobiliare	Crediti per IRPEF	27	Generale

#	Data stipula/ concessione prestito	Tipologia di debito	Contratto	Creditore	Impositore	Ammontare debito iniziale	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria	Privilegio	Ordine	Natura
16		Tributi		REGIONE SICILIA - ASS. EC. ON. DIP. FIN. E CRED. SERV. 2 TASSE AUTO	REGIONE SICILIA - ASS. EC. ON. DIP. FIN. E CRED. SERV. 2 TASSE AUTO	€ 548,42	€ 0	€ 548,42	Privilegiato Mobiliare	Crediti per IRPEF	27	Generale
17		Altri finanziamenti assistiti da privilegio		IFIS NPL 2021-1 SPV S.R.L.		€ 15.977,10	€ 0	€ 15.977,10	Privilegiato Mobiliare			
18		Altri finanziamenti assistiti da privilegio		Ifis NPL Investing S.P.A.	Ifis NPL Investing S.P.A.	€ 9.533,78	€ 140,21	€ 8.765,44	Privilegiato immobiliare			
Totale						€ 380.621,07	€ 1.772,17	€ 332.395,31				

rilevato che il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dal figlio e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.220,00; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi ad una serie di vicende familiari che hanno coinvolto, durante un lungo arco di tempo, la [] in particolare le problematiche economiche sono da ricondurre al difficile rapporto con l'ex compagno per come dettagliatamente descritto nella relazione, cui si rimanda (la stipula del mutuo cointestato, l'utilizzo della carte revolving intestate alla [] la necessità della [] di far fronte alle spese legate al mantenimento dei figli senza alcun supporto economico da parte dell'ex compagno, il mancato recupero dei crediti nei confronti dello stesso, la rinegoziazione incauta dei finanziamenti nel tentativo di pagare puntualmente quanto meno le rate del mutuo contratto con l'INPS ed infine le problematiche di salute della ricorrente); rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che la ricorrente è titolare dei seguenti beni immobili:

Natura	Categoria Catastale	% Diritto	Valore	Provincia	Comune	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub	Consistenza	Rendita
Immobile a destinazione ordinaria	C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)	100,00 %	€ 16.250,00	CT	Catania	Via Aurelio Saffi	28	2002	25	13 mq	€ 53,04
Immobile a destinazione ordinaria	A/2 - Abitazioni di tipo civile	100,00 %	€ 131.250,00	CT	Catania	Via Aurelio Saffi	28	2002	1	4,5 vani	€ 511,29
Totale			€ 147.500,00								

rilevato che il patrimonio immobiliare complessivo è stato stimato dall'OCC in € € 147.500,00;

rilevato che, con riferimento al creditore munito di garanzia ipotecaria sull'immobile non è prevista alcuna falcidia, essendo stato proposto il pagamento dell'intero importo dovuto;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che la ricorrente è titolare del seguente bene mobile registrato:

Tipo	Descrizione	Matricola	Anno	Qta	Diritto	Valore	Valore Possesso
Denaro contante				1	100,00 %	€ 3.172,00	€ 3.172,00
Autovetture		FJ390KX	2017	1	100,00 %	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Totale						€ 5.672,00	€ 5.672,00

rilevato che, con decreto del 22/04/2024 sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla richiamata comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute delle osservazioni da parte della IBL S.p.A. e della FIDES S.p.a. nonché una precisazione da parte della Regione Sicilia – Servizio 5 – Tassa automobilistica;

rilevato, preliminarmente che le osservazioni proposte dalla IBL e dalla FIDES devono considerarsi inammissibili alla luce del disposto di cui all'art. 69 CCI secondo cui “ *Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.*” Nella specie, nella relazione redatta dall'OCC, è attestato che entrambi i creditori che hanno presentato

osservazioni non hanno correttamente valutato il merito creditizio; di conseguenza gli stessi non possono in alcun caso contestare la convenienza della proposta:

Creditore	Reddito Netto Mensile Disponibile	Data erogazione	Coefficiente ISEE	Ammontare mensile per tenore di vita dignitoso	Importo rate precedenti	Importo rate finanziamento	Totale rate	Reddito - Rata	Reddito - Rata - Ammontare mensile per tenore di vita dignitoso	Finanziatore ha tenuto conto di merito creditizio	Rapporto rata/reddito
INPS sede di Catania	€ 1.889,17	28/05/2020	1.57	€ 719,04	€ 0	€ 546,41	€ 546,41	€ 1.342,76	€ 719,04	Si	28,92 %
IBL	€ 1.889,17	28/07/2020	1.57	€ 719,04	€ 546,41	€ 262,00	€ 808,41	€ 1.080,76	€ 719,04	No	42,79 %
Fides - Gruppo Bancario Desio -	€ 1.931,08	24/05/2022	1.57	€ 722,64	€ 808,41	€ 287,00	€ 1.095,41	€ 835,67	€ 722,64	No	56,73 %
Fiditalia s.p.a.	€ 1.931,08	07/12/2022	1.57	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	No	
Fiditalia s.p.a.	€ 1.931,08	07/12/2022	1.57	€ 722,64	€ 1.095,41	€ 431,55	€ 1.526,96	€ 404,12	€ 722,64	No	79,07 %

rilevato che possono esclusivamente esaminarsi alcuni profili contenuti nelle osservazioni, volti a sollecitare i poteri d'ufficio del Giudice, in ordine ai presupposti di ammissibilità della proposta; in particolare entrambi i creditori hanno contestato l'elemento soggettivo in capo alla debitrice, ritenendo che la stessa abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave;

rilevato che è noto che la giurisprudenza di merito, anche dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, non è uniforme nell'interpretazione del concetto di "colpa grave"; le più recenti pronunce, tuttavia, sono nel senso di una maggiore elasticità nell'interpretazione del detto concetto, ritenendo che, nel vigore del testo del codice, non si possano più richiamare i principi formati sotto la vigenza della L. 3/2012, in quanto abrogata; conseguentemente non potrebbe più essere utilizzata la teoria dello shock esogeno né potrebbe essere dato rilievo determinante alla valutazione del rapporto rata/reddito al momento della contrazione dell'obbligazione. Ciò che assumerebbe maggiore rilievo è fondamentalmente la ragione per cui il consumatore ha contratto le obbligazioni che poi, in accumulo, hanno causato lo stato di sovraindebitamento. Sotto tale profilo il favore per l'esdebitazione (che può ricavarsi sia dalla relazione illustrativa al Codice che dalla normativa europea) imporrebbe una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si potrebbe impedire al debitore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sol perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere;

rilevato che, secondo la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito (cfr. Appello di Bologna 9 febbraio 2024, pres. De Cristofaro est. Lama) *“Diversamente dall’art. 12-bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l’art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell’ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l’accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento”* ed ancora (cfr. Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024, est. Alvano) *“La formula normativa prevista dall’art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l’accesso alla procedura; in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, ‘onesto ma sfortunato’, che ha contratto all’origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i ‘livelli culturali’, l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento”* ed ancora

(cfr. App. Firenze, 8 novembre 2023, Pres. Monti, Est. Nannipieri) *“L’art. 69 CCII consente di ritenere superate le precedenti soluzioni interpretative fondate sul testo originario dell’art. 12 L. n. 3/2012, che ritenevano meritevole il consumatore solo in caso di assunzione di obbligazioni proporzionate alle capacità patrimoniali, con la ragionevole prospettiva di poterle adempire, salvo eventi sopravvenuti non imputabili.*

Nella valutazione delle condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 CCII, la originaria sproporzione tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte mantiene rilievo, specie ove sia palese e manifesta, ma nell’ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi

desumibili dalla relazione dell'OCC, da operarsi secondo la nuova regola di giudizio normativa che esclude l'accesso alla procedura solo in caso di condotta particolarmente censurabile in termini di colpa grave, malafede o frode.". In sostanza, una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di ammissibilità porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento (cfr. Tribunale di Verona 5 febbraio 2021). Nel caso di specie – nonostante l'indebitamento della [] sia notevole- non emerge che la stessa abbia tenuto un tenore di vita oltremodo elevato né che abbia utilizzato i finanziamenti per spese voluttuarie; dalla documentazione in atti emerge che un rilievo notevole ha avuto la continua rinegoziazione dei finanziamenti nel tentativo (non riuscito) di ripianare la situazione debitoria e di continuare a corrispondere la rata del mutuo contratto con l'INPS nonché la necessità di far fronte al mantenimento della famiglia. A ciò si aggiunga che non può non ritenersi l'esistenza quanto meno di un concorso di colpa degli enti finanziatori, che ben erano in grado di valutare sia la precedente situazione debitoria della [] che la capacità di rientro della stessa ricorrente. L'errata valutazione del merito creditizio rende certamente "lieve" la colpa del debitore che confida sulle conoscenze e sulle informazioni a disposizione dell'ente erogante il finanziamento. L'errata valutazione del merito creditizio provoca, infatti, nel consumatore un ingiustificato affidamento sulle proprie capacità di rimborso del credito (v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 aprile 2022; Trib. Tempio Pausania 3 febbraio 2023; Trib. Napoli 21 aprile 2021; Trib. Rimini, 1 marzo 2019; Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018); rilevato che alla luce di quanto sopra le osservazioni dei creditori vanno respinte, anche per le considerazioni già sviluppate dal gestore nella relazione ex art. 70 CCI cui si rimanda;

rilevato quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che le stesse ma verranno accantonate con le prime 15 rate; al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *"Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;

rilevato che la proposta può così sintetizzarsi:

#	Debito	Creditor e	Imposito re	Debito residuo	% Stralcio	Abbatti mento proposto	Debito residuo proposto	N. rate	Pa gamen to iniziale	Importo rata mensile media
1	Interessi Tributi del 19/09/2023 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	Agenzia delle entrate-Riscossione	2319.89	90,00 %	€ 2.087,90	€ 231,99	105	€ 0	€ 2,26
2	Tributi del 19/09/2023 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	AMMINI STRAZI ONE FINANZI ARIA - DIR.PRO VILE DI CATANI A - UFF. TER. RITORIA LE DI CATANI A	36951.44	90,00 %	€ 33.256,30	€ 3.695,14	105	€ 0	€ 35,97
3	Aggio del 19/09/2023 (Chirografario)	Agenzia delle entrate-Riscossione	Agenzia delle entrate-Riscossione	1814.62	95,00 %	€ 1.723,89	€ 90,73	105	€ 0	€ 0,88
4	Tributi del 13/10/2022 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	REGION E SICILIA - ASS. EC ON. DIP FINE CRED. S ERV. 2 TASSE AUTO	940.77	90,00 %	€ 846,69	€ 94,08	105	€ 0	€ 0,92

#	Debito	Creditor e	Imposito re	Debito residuo	% Stralcio	Abbattimento proposto	Debito residuo proposto	N. rate	Pagamento iniziale	Importo rata mensile media
5	Tributi del 15/04/2022 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	Reg Sicilia- Ass Econ. Dip Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto	7494.10	90,00 %	€ 6.744,69	€ 749,41	105	€ 0	€ 7,30
6	Tributi del 15/10/2016 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	Ente Pubblico	35.20	90,00 %	€ 31,68	€ 3,52	105	€ 0	€ 0,04
7	Tributi (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	Polizia Urbana	159.00	90,00 %	€ 143,10	€ 15,90	105	€ 0	€ 0,16
8	Tributi del 17/05/2012 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	COMUNE DI CATANIA - POLIZIA URBANA	78.76	90,00 %	€ 70,88	€ 7,88	105	€ 0	€ 0,08
9	Tributi del 04/01/2024 (Privilegiato Mobiliare)	Comune di Catania	Comune di Catania	977.00	90,00 %	€ 879,30	€ 97,70	105	€ 0	€ 0,95
10	Cessione del quinto Chirografaria 811229 del 24/05/2022 (Chirografario)	Fides - Gruppo Bancario Desio -	Fides - Gruppo Bancario Desio -	28700.00	95,00 %	€ 27.265,00	€ 1.435,00	105	€ 0	€ 13,97

#	Debito	Creditore	Impositore	Debito residuo	% Stralcio	Abbattimento proposto	Debito residuo proposto	N. rate	Pagamento iniziale	Importo rata mensile media
11	Cessione del quinto Chirografia 00131030 53086210 del 07/12/2022 (Chirografario)	Fiditalia s.p.a.	Fiditalia s.p.a.	24342.52	95,00 %	€ 23.125,39	€ 1.217,13	105	€ 0	€ 11,85
12	Carta di credito - tute 00111350 13648320 del 07/12/2022 (Chirografario)	Fiditalia s.p.a.	Fiditalia s.p.a.	3349.37	95,00 %	€ 3.181,90	€ 167,47	105	€ 0	€ 1,63
13	prestito Delega Chirografia 647090 del 28/07/2020 (Chirografario)	IBL	IBL	21222.00	95,00 %	€ 20.160,90	€ 1.061,10	105	€ 0	€ 10,33
14	Mutuo Ipotecario immobiliare del 28/05/2020 (Privilegiato Immobiliare)	INPS sede di Catania	INPS sede di Catania	175.397,61		€ 0	€ 175.397,61	105	€ 0	€ 546,41
15	Tributi del 04/12/2023 (Privilegiato Mobiliare)	INPS sede di Catania	INPS sede di Catania	3322.07	90,00 %	€ 2.989,86	€ 332,21	105	€ 0	€ 3,23

#	Debito	Creditore	Impositore	Debito residuo	% Stralcio	Abbattimento proposto	Debito residuo proposto	N. rate	Pagamento iniziale	Importo rata mensile media
16	Tributi (Privilegiato Mobiliare)	REGIONE SICILIA - ASSECON. DIP. FINE CRED. S. ERV. 2 TASSE AUTO	REGIONE SICILIA - ASSECON. DIP. FINE CRED. S. ERV. 2 TASSE AUTO	548,42	90,00 %	€ 493,58	€ 54,84	105	€ 0	€ 0,53
17	Crediti in Predeuzione (Predeuzione)	UNES APS	UNES APS	800,00		€ 0	€ 800,00	105	€ 0	€ 7,79
18	Crediti in Predeuzione (Predeuzione)	UNES - Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S. Segretario Sociale del Comune di Catania	UNES - Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S. Segretario Sociale del Comune di Catania	13240,32		€ 0	€ 13.240,32	105	€ 0	€ 99,70
19	Altri finanziamenti assistiti da privilegio	Ifis NPL 2021-1 SPV S.r.l	Ifis NPL 2021-1 SPV S.r.l	€ 15.977,10	90,00%	€ 14.379,39	€ 1.597,71	105	€ 0	€ 15,55
20	Altri finanziamenti assistiti da privilegio	Ifis NPL Servicing S.p.A.	Ifis NPL Servicing S.p.A.	€ 8.765,44	90,00%	€ 7.888,90	€ 876,54	105	€ 0	€ 8,53

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

P. Q. M.
OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di nata

dispone che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 21/6/2024

Il Giudice
Laura Messina